

(N. 2111)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2071)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(DE GASPERI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**(SCELBA)**

**col Ministro delle Finanze**

**(VANONI)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

**(ALDISIO)**

**e col Ministro dell'Industria e Commercio**

**(TOGNI)**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 31 DICEMBRE 1951

---

Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalità giuridica, con sede in Portoferraio.

L'Ente suddetto, che avrà la durata di 30 anni, provvede:

a) alla valorizzazione delle risorse naturali dell'Isola;

b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle località più adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi, villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo possono concorrere;

c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, promuovendone l'approvazione a norma della legge stessa;

d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che per il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la legge 1° luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321, sono di competenza delle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

## Art. 2.

All'intero territorio dell'isola d'Elba sono riconosciute, a tutti gli effetti del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo.

## Art. 3.

I piani regolatori dei comuni dell'Isola, prima di essere sottoposti alle approvazioni previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono comunicati all'Ente per il parere. Gli sono altresì comunicati per il parere i progetti per l'esecuzione delle opere pubbliche e migliorie di cui al piano territoriale di coordinamento.

## Art. 4.

È devoluta all'Ente la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, a termine dell'articolo 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739.

L'Ente provvede inoltre ai suoi scopi:

a) col 20 per cento delle corresponsioni attualmente concesse ai comuni dell'Isola, in relazione alla escavazione mineraria, dalle società concessionarie;

b) col 20 per cento del contributo o della corresponsione a qualunque titolo gravante sulla coltivazione ed il trasporto di sostanze minerarie industrialmente utilizzabili appartenenti alla prima categoria fissata dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1927, n. 571, che in prosieguo di tempo potrà essere attribuito a favore dei comuni dell'Isola;

c) con gli eventuali contributi della provincia di Livorno e dei comuni dell'Isola;

d) con i contributi eventuali della Camera di commercio, industria e agricoltura e dell'Ente provinciale del turismo;

e) con i contributi volontari delle società ed imprese industriali e commerciali dell'Isola;

f) con i proventi delle attività e dei servizi direttamente esercitati;

g) con ogni altro contributo che potrà essergli assegnato da associazioni o da privati.

## Art. 5.

Sono organi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il presidente.

Le relative attribuzioni sono regolate dallo statuto dell'Ente.

## Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

1° da un funzionario della Prefettura di Livorno, designato dal prefetto;

2° da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;

3° da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Livorno;

4° da un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo scelto tra persone particolarmente competenti della materia;

5° dai sindaci dei comuni dell'Isola d'Elba o dai loro rappresentanti permanenti;

6° da tre rappresentanti delle imprese industriali, commerciali e agricole dell'Isola, nominati dal prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti;

7° da tre rappresentanti delle categorie dei lavoratori, nominati dal prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti.

I membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del funzionario di cui al n. 1, debbono essere residenti nell'Isola.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed un vicepresidente.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

La funzione di consigliere è gratuita.

#### Art. 7.

La Giunta esecutiva è composta:

1° dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione;

2° da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

#### Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione procede alla nomina di un Collegio di revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I revisori durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilità. Al funzionamento dell'Ente si provvede con temporanei incarichi a personale dipendente da comuni o altri enti pubblici dell'Isola.

Lo statuto ed i regolamenti predetti e le eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio.

#### Art. 10.

Il controllo sull'Ente spetta al prefetto che lo eserciterà con i poteri di cui alla vigente legge comunale e provinciale.

Alla sua approvazione sono egualmente sottoposti i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

#### Art. 11.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, possono essere sciolti, per gravi motivi, gli organi dell'Ente e nominato un commissario straordinario.

La gestione commissariale non può avere durata superiore ad un anno.

#### Art. 12.

Le opere intraprese dall'Ente per il conseguimento dei suoi fini possono essere dichiarate di pubblica utilità con decreto del Prefetto, osservate le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Le stesse norme si applicano per le espropriazioni che fossero necessarie.

#### Art. 13.

Con la cessazione dell'Ente il suo patrimonio, le opere e gli impianti dei servizi pubblici saranno trasferiti ai comuni ed agli altri enti dell'Isola più direttamente interessati, secondo le modalità da stabilirsi, su proposta del Consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.